

Pistoia, 25 marzo 2004

A TUTTI GLI ISCRITTI

LORO SEDI

PROT. N. 617 POS. 10/116

OGGETTO: Verbale di Consiglio n. 209 del 9.7.1991 - **FIRMA CONGIUNTA**

Risulta a questo Ordine professionale che alcuni iscritti utilizzano la prassi di presentare pratiche e progetti edilizi con firma congiunta insieme a tecnici diplomati ed ingegneri.

Si ricorda che tale prassi è, in quanto con la firma si legittimano prestazioni professionali per cui il tecnico diplomato o anche il laureato non è competente, contrario alle Norme Deontologiche.

In particolare si ricorda che con verbale di consiglio n. 209 del 9 luglio 1991, il Consiglio di questo Ordine professionale, all'epoca in carica, deliberò che riportare la generica dizione "per quanto di competenza" utilizzata nei casi di firma congiunta non potesse essere sufficiente per la definizione delle competenze specifiche.

Riportiamo di seguito Estratto del verbale:

"Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti In relazione a quanto verbalmente comunicato dal consigliere nazionale rappresentante la Toscana e Liguria, arch. Massimo Andrea Rafanelli, **DELIBERA** di notificare agli iscritti che la generica dizione ".. per quanto di competenza " non può essere ritenuta sufficiente per la definizione delle diverse competenze e ruoli professionali.

Pertanto con la presente delibera si diffidano gli iscritti dall'usare tali generiche formule specificando chiaramente quanto di competenza dei vari tecnici.

La mancata ottemperanza di quanto sopra potrà costituire violazione delle norme deontologiche e pertanto motivo di provvedimento disciplinare.

Il Consiglio fa presente che in materia di restauro è competenza esclusiva dell'architetto la progettazione e direzione dei lavori del progetto architettonico, mentre può essere spettanza anche dell'ingegnere quelle relative alla parte strutturale."

Si invitano gli iscritti a rispettare quanto riportato nella citata delibera.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Giancarlo Galassi

Pistoia 14 marzo 2006

A TUTTI GLI ISCRITTI

LORO SEDI

PROT. N. 578 POS. 10/11G- 25g

OGGETTO: FIRMA CONGIUNTA

Purtroppo risulta a questo Ordine professionale che alcuni iscritti continuano ad utilizzare la prassi di presentare pratiche e progetti edilizi con firma congiunta insieme a tecnici diplomati e laureati, senza specificare le rispettive competenze professionali.

Per questo motivo, si ricorda che tale prassi è contraria alle Norme Deontologiche - art. 7 - .

In particolare si ricorda che con verbale di consiglio n. 209 del 9 luglio 1991, il Consiglio di questo Ordine professionale, all'epoca in carica, deliberò che riportare la generica dizione "per quanto di competenza" utilizzata nei casi di firma congiunta non potesse essere sufficiente per la definizione delle competenze specifiche.

Riportiamo di seguito Estratto del verbale:

"Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti In relazione a quanto verbalmente comunicato dal consigliere nazionale rappresentante la Toscana e Liguria, arch. Massimo Andrea Rafanelli, DELIBERA di notificare agli iscritti che la generica dizione ".. per quanto di competenza " non può essere ritenuta sufficiente per la definizione delle diverse competenze e ruoli professionali.

Pertanto con la presente delibera si diffidano gli iscritti dall'usare tali generiche formule specificando chiaramente quanto di competenza dei vari tecnici.

La mancata ottemperanza di quanto sopra potrà costituire violazione delle norme deontologiche e pertanto motivo di provvedimento disciplinare."

Sollecitiamo pertanto gli iscritti a rispettare quanto riportato nella citata delibera, che, se inattesa, obbligherà questo Consiglio ad applicare le sanzioni previste dall'art. n. 55 e 56 delle suddette Norme Deontologiche.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Giancarlo Galassi